



FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA O.N.L.U.S.

Istituto Geriatrico

Via Brambilla 61 - 22100 Como

C.F. 80004470136 R.E.A. 279726



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2008

IQ-0214-05

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA
DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DELLA
FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA ONLUS**

CODICE GIG: 6168950A93

CONTRATTO DI APPALTO TIPO

1



FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA O.N.L.U.S.

Istituto Geriatrico

Via Brambilla 61 - 22100 Como
C.F. 80004470136 R.E.A. 279726



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0214-05

CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA ONLUS

CODICE GIG: 6168950A93

TRA

- **La Fondazione Ca' d'Industria O.N.L.U.S.**, con sede in Como Via Brambilla n. 61, Codice Fiscale 80004470136 detta per brevità Committente, rappresentata in questo atto da nato a il CF..... in qualità di

- E

- La società con sede in, via n, iscritta al registro delle imprese di al n., rappresentata in questo atto da nato a il CF..... in qualità di

2

Premesso

- a)
b)

Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO

L'attività oggetto dell'appalto è regolata dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Fondazione ed il soggetto Appaltatore.

La Fondazione, come sopra rappresentata, affida in appalto alla società

..... che, come sopra rappresentata, accetta, **l'appalto di**

fornitura di gas naturale per le strutture di proprietà della Fondazione Ca' d'Industria onlus,

comprendente tutte le prestazioni riportate nel Capitolato speciale d'Appalto, con particolare riferimento agli art. 1-5-7-8.

Tutti le forniture oggetto dell'appalto dovranno essere conformi, per quanto applicabile, alle disposizioni di



FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA O.N.L.U.S.

Istituto Geriatrico

Via Brambilla 61 - 22100 Como

C.F. 80004470136 R.E.A. 279726



Dasa-Räger

EN ISO 9001:2008

IQ-0214-05

legge ed a tutte le norme di riferimento per la tipologia di servizio.

I corrispettivi dovuti al Fornitore saranno calcolati, come stabilito nell' art. 3 del Capitolato speciale d'appalto, sommando all'elemento $P_{FOR,t}$ (determinato trimestralmente dalla Autorità AEEGSI) lo spread offerto espresso in Eurocent/smc.

Il costo totale a carico della Stazione Appaltante è formato dai seguenti componenti:

- a) il **Corrispettivo "Energia", composto dalla somma dell'elemento P FOR,t e dello spread offerto in sede di gara;**
- b) il servizio di **distribuzione** ed eventuali relativi **oneri** come previsti dalla normativa vigente e relativa tariffazione;
- c) le componenti tariffarie, ove applicabili per legge e tariffate dall'Autorità alle tipologie di fornitura e di utilizzo in appalto:
 - ϕ di cui all'art. 17 della RTTG e s.m.i.;
 - **SD** di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'AEEGSI e s.m.i.;
- d) il corrispettivo unitario variabile elemento **QT mcv**;
- e) le **imposte** e le **addizionali**, previste dalla normativa vigente.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

3

AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVI

Il corrispettivo Energia, dovuto al Fornitore, sarà **trimestralmente aggiornato** come qui di seguito esplicitato: **Corrispettivo "Energia" = PFOR,t vigente + Spread**

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO E CONDIZIONE RISOLUTIVA

Le condizioni economiche di fornitura praticate dal Concorrente aggiudicatario dovranno per l'intera durata del contratto essere non peggiorative rispetto alle analoghe condizioni di fornitura di gas naturale negoziate da CONSIP. Il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento *"ai corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico"*.

La Società aggiudicataria sarà tenuta ad adeguarsi applicando le nuove tariffe per tutta la durata del contratto, compresi eventuali rinnovi.

Ciò premesso, in considerazione della estensione temporale del rapporto contrattuale e dell'aleatorietà delle previsioni di prezzo delle future gare CONSIP (e analoghe centrali di committenza regionali), nel rispetto del principio generale di sostenibilità economica, a primaria tutela della Fondazione, in presenza di



FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA O.N.L.U.S.

Istituto Geriatrico

Via Brambilla 61 - 22100 Como

C.F. 80004470136 R.E.A. 279726



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2008

IQ-0214-05

oggettive e dimostrate situazioni tali da pregiudicare per il fornitore la sostenibilità economica della prestazione, potrà essere valutato il recesso dal contratto, purché non derivino per la Fondazione alcun danno o onere aggiuntivo. In tal caso l'aggiudicatario dovrà garantire la fornitura al nuovo prezzo come sopra stabilito, per il tempo necessario alla Fondazione per l'affidamento e l'attivazione del nuovo servizio di fornitura

ART. 2) AMMONTARE PRESUNTO DELLA FORNITURA

Il quantitativo presunto complessivo della fornitura per i suddetti punti di prelievo è di circa 723.000 Smc. (*settecentoventitremila*) in caso di rinnovo per ulteriori 12 (*dodici*) mesi il quantitativo complessivo presunto è stimato in circa 1.291.000 Smc. (*unmilione duecentonovantunmila*)

Tali valori sono da ritenersi **indicativi, presunti e non impegnativi** per la Fondazione Ca' d'Industria ed ogni scostamento dei prelievi effettivi, in eccesso o in difetto rispetto a tale previsione, non potrà dare luogo al riconoscimento di alcun corrispettivo aggiuntivo a titolo di indennizzo o penale.

La quantità di gas metano, misurata in standard metri cubi (Smc), che l'Appaltatore somministrerà alla Fondazione, verrà quantificata a mezzo contatori fiscali attualmente installati in ciascuno dei punti di riconsegna previsti.

ART. 3) DURATA E DECORRENZA

L'appalto avrà **durata 18 mesi a far data dall'avvio dell'attivazione della fornitura**, fatta salva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto **per ulteriori mesi 12.**

L'appalto avrà decorrenza dalla data di subentro al fornitore attuale.

ART.4) SUB-APPALTO

In relazione alla tipologia di appalto (fornitura di gas naturale e servizi accessori), non è ammesso il sub-appalto.

ART. 5) IMPEGNI DELL'APPALTATORE E TUTELA DEI LAVORATORI

Le attività oggetto del presente appalto di cui al precedente art. 1 dovranno essere eseguite ai sensi e in piena conformità a quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare, nel Capitolato speciale d'appalto, da tutti gli elaborati di gara che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Costituiscono comunque parte integrante del contratto tutti gli atti di gara ed in particolare il bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato speciale d'appalto, l'Offerta Economica presentata dall'Appaltatore e tutti gli elaborati allegati al Disciplinare.

L'appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano, dichiara inoltre di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche e, sulla base di queste ultime, di aver proceduto ad una corretta valutazione dell'appalto.

E' esclusivo onere della società appaltatrice l'organizzazione del personale necessario per l'appalto, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato, l'assunzione del rischio d'impresa.

L'appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni



legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. In particolare è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme nel CCNL della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria ed aziendali, a rispettare tutte le norme previste dalla vigente normativa in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale assicurativa, sanitaria e di prevenzione degli infortuni.

In relazione agli oneri per la sicurezza, trattandosi di appalto di sola fornitura, non sono stati previsti costi derivanti da rischi interferenziali.

L'appaltatore si impegna a fornire (ogni 4 mesi) in occasione dell'emissione della fattura e del pagamento a saldo, dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante:

- a) l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali effettuate in qualità di sostituto d'imposta;
- b) l'avvenuto pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

A quanto sopra si aggiunge la verifica quadrimestrale a carico della Fondazione del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)

ART. 6) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

6.1 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie previste dalla Legge, l'Appaltatore deposita presso la Fondazione a titolo di garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva la polizza:

.....

5

La cauzione definitiva deve permanere fino a 60gg dalla data di emissione della fattura finale di conguaglio delle forniture emessa dall'appaltatore a seguito della scadenza del contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

6.2 - POLIZZE ASSICURATIVE

In conformità con quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e/o dal Disciplinare di gara, ferme restando le assicurazioni obbligatorie previste dalla Legge, l'Appaltatore deposita presso la Fondazione a



FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA O.N.L.U.S.

Istituto Geriatrico

Via Brambilla 61 - 22100 Como

C.F. 80004470136 R.E.A. 279726



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2008

IQ-0214-05

titolo di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e polizza responsabilità civile dipendenti (RCD), la seguente polizza:

.....
.....

La copertura assicurativa decorre dalla data di attivazione della fornitura e cessa all'emissione del Certificato di regolare esecuzione ai sensi del D.lgs 163/2006. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

ART. 7) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del presente Contratto: il Bando di gara, il Disciplinare e tutti i relativi allegati, il Capitolato Speciale di Appalto e l'Offerta Economica presentata dall'appaltatore.

ART. 8) PENALI

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base a quanto disposto nei successivi articoli l'Amministrazione Comunale potrà applicare le seguenti penalità:

- ritardo nei tempi di completa attivazione della fornitura: € 100,00/giorno per i primi 30 giorni di ritardo; € 250,00/giorno dal 31° giorno in poi sino al 60° giorno con un massimo del 20% (venti per cento) del costo complessivo della fornitura per il periodo della mancata attivazione;

- inadempienze connesse alla regolare esecuzione della fornitura (non imputabile all'Amministrazione): da € 100,00/giorno ad un massimo del 20% del costo mensile della fornitura della singola utenza e con l'obbligo di risarcire alla Fondazione l'eventuale maggior danno e dello sconto non applicato sui consumi effettivi.

Si procederà al recupero delle penalità attivando la garanzia fidejussoria o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per il mese nel quale è assunto il provvedimento.

Le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica della stessa.

L'applicazione delle penali di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento saranno notificate all'appaltatore a mezzo PEC.



FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA O.N.L.U.S.

Istituto Geriatrico

Via Brambilla 61 - 22100 Como
C.F. 80004470136 R.E.A. 279726



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0214-05

Art.9) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere. Questo secondo la disciplina del Capitolato Speciale d'Appalto e del D.Lgs 163/2006.

Qualora, a seguito dell'inottemperanza totale o parziale agli obblighi derivanti dal contratto, L'Appaltatore si avvalga della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico della società appaltatrice della rifusione di ogni spesa e danno recato, si procederà, altresì, ad incamerare, per intero, la cauzione definitiva.

La stazione appaltante potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- cessione del contratto non autorizzata;
- in caso di gravi e ripetute negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio, quali, a titolo di esempio non esaustivo delle tipologie, l'interruzione del servizio, le reiterate inosservanze dei termini di consegna, inosservanza delle norme di legge e/o di regolamento che ne disciplinano l'esecuzione, ecc.;
- ulteriori inadempienze della ditta dopo la comminazione di n. 5 penalità per lo stesso tipo di infrazione;
- quando a carico di alcuno degli amministratori della ditta aggiudicataria sia stato avviato un procedimento penale per frode, per delitti finanziari o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per violazione delle norme sugli appalti;
- in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- nel caso di inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, norme igienico-sanitarie.

In ogni altro caso espressamente previsto dal presente Contratto, nel Capitolato Speciale o dalla vigente normativa in materia.

ART.10) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare comunicazione immediata alla Fondazione Ca' d'Industria e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Como della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario, sul c/c indicato dell'Appaltatore:

banca d'appoggio

Sedi di accoglienza: **R.S.A.** COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71 - Via Varesina, 118/A Tel. 031/52.33.85 - "Le Camelie" Via Bignanico, 20 Tel. 031/33.81.711 **RESIDENZA** "Villa Celesia" – Via Bignanico, 20/a Tel. 031/33.81.711 **CENTRO DIURNO INTEGRATO** COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71



FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA O.N.L.U.S.

Istituto Geriatrico

Via Brambilla 61 - 22100 Como

C.F. 80004470136 R.E.A. 279726



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2008

IQ-0214-05

Filiale di

Iban:

intestato a:

**ART. 11) CODICE ETICO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D. LGS. 231/2001**

L'Appaltatore nello svolgimento delle sue attività, interne ed esterne, si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta e nel modello organizzativo adottati dalla Fondazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In relazione a quanto sopra, con la conclusione del Contratto, l'Appaltatore garantisce che le attività rese avverranno secondo criteri di trasparenza, correttezza e lealtà ed in conformità a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel presente articolo e/o delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta, ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione in danno del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà del Committente o dell'Appaltatore di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione sia del Codice Etico che del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 adottati dalla Committente e pubblicati sul sito web della Fondazione (www.cadindustria.it)

8

ART. 12) NORMATIVA SULLA PRIVACY E RISERVATEZZA

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali in possesso delle Parti nel corso dello svolgimento del presente Contratto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità contrattuali e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Legge.

Le Parti dovranno far sì che per lo svolgimento delle attività di competenza i propri dipendenti/collaboratori siano vincolati a utilizzare tali dati in stretta osservanza delle clausole e condizioni previste nel Contratto e suoi Allegati e solo per le categorie di dati cui è previsto abbiano accesso.

ART. 13) REDAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto viene redatto in duplice originale di cui uno per ciascun contraente.

Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni di fornitura i cui corrispettivi vengono assoggettati al pagamento dell'IVA, viene esentato dalla registrazione fino in caso d'uso, ai sensi di quanto stabilito in materia dall'articolo 5 del DPR 26/04/1986 n. 131. Nel caso ne venisse richiesta la registrazione verrà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusto quanto stabilito dall'art. 40 del sopra citato decreto.



FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA O.N.L.U.S.

Istituto Geriatrico

Via Brambilla 61 - 22100 Como

C.F. 80004470136 R.E.A. 279726



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2008

IQ-0214-05

Si dichiara inoltre, a tutti gli effetti di legge, che l'appalto di cui al presente atto viene effettuato nell'esercizio di impresa, giusto l'art. 4 del DPR 26/10/1972 n. 633, e che pertanto, esso ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 633/72 è soggetto all'IVA.

Le spese di registrazione del presente Contratto in caso d'uso saranno poste a carico della Parte che di detto uso dovesse farne richiesta.

ART. 14) NORME DI RINVIO E DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, nel Capitolato speciale d'appalto, nel Bando di gara, nel Disciplinare e relativi allegati e nell'offerta economica, si fa espresso richiamo all'osservanza delle norme del codice civile, del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. ed alle ulteriori norme vigenti, per quanto applicabili.

ART. 15) CLAUSOLA FINALE

Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono la manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente Contratto ad ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento di una o più delle obbligazioni contenute nel presente Contratto ad opera di una delle Parti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a quest'ultima spettanti.

ART. 16) NORME DI SALVAGUARDIA

Qualora si verificasse il caso che i contenuti degli articoli precedenti del presente Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto siano in conflitto con quanto indicato nel Bando di gara o nel Disciplinare è chiaramente stabilito che prevale quanto contenuto nel Bando e nel Disciplinare.

Letto, approvato e sottoscritto in Como il

per la **Fondazione Ca' d'Industria**

.....

per

.....